

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 dicembre 2021, n. 171  
**Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - L.R. 4/2017 smi -D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di estirpazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Crispiano - zona ex contenimento.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

##### VISTI

- Il D.lgs. 165/01 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- La L. n. 241/1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
- Il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il D.lgs.196/03 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 di adozione dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 72 del 18/06/2019 *“Seguito affidamento responsabilità di P.O. di cui alla nota prot. 6598 in data 17/05/2019. Organizzazione funzionale della Sezione. Delega funzioni ai sensi della 241/90 e s.m.i.”*.

##### VISTI

- il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Reg. (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*" che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;
- il D. Lgs 19 del 02/02/2021 "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*";
- la legge n. 14 del 2007 "*Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali*";
- la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" e s.m.i.;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 09/06/2016 – Nelle cause riunite C-78/16 e C-79/16, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni del 16 dicembre 2015;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 05/09/2019 – Sentenza C - 443/18 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale per l'applicazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- la D.G.R. 538 del 6/04/2021 che ha approvato il "*Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53 nel territorio regionale*";
- la determina n° 39 del 14/05/2021 con cui l'Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa* e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette;
- la determina n° 69 del 27/07/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53* ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021.

#### PREMESSO CHE

- Ai sensi del Reg. UE 2019/1702, la *Xylella fastidiosa* rientra tra gli organismi nocivi prioritari, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione.
- Il Reg. (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 ha disposto le misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.

- Il comma 2, lettera b) dell'art. 15 del Reg. UE 2020/1201 prevede che lo Stato membro monitora, la presenza della *Xylella* in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell'area di contenimento;
- L'art. 1 della L. R. 4 giugno 2007, n. 14 recita “ *La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.*”.
- Il Piano di azione approvato con DGR 538/2021 ha stabilito le aree da sottoporre a sorveglianza in attuazione del Reg. UE 2020/1201 e, in considerazione della necessità di :
  - tutelare la Piana degli olivi monumentali;
  - contenere la diffusione della *xylella fastidiosa* non solo nelle aree delimitate di cui alla DDS 39/2021, ma anche nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;
  - ridurre la pressione di inoculo dovuta alle piante infette presenti nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;

ha disposto che “*A conclusione dell’attività di sorveglianza delle aree delimitate e indenni, anche alla luce delle relative risultanze, si attuerà il monitoraggio nell’area infetta non sottoposta a sorveglianza annuale, delle specie specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella stagione di monitoraggio 2020. Tale attività riguarderà prioritariamente le piante infette individuate nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto.*”.

- L'Osservatorio, con nota di indirizzo ha disposto che ARIF deve:
  - anticipare l'attività di sorveglianza della Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i. e delle zone infette individuate nel precedente monitoraggio 2020, rispetto alla calendarizzazione prevista nel Piano d'Azione di cui alla D.G.R. n. 538 del 2021;
  - sottoporre a monitoraggio l'area di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nelle precedenti stagioni di monitoraggio e, comunque, sulla base dell'analisi del rischio fitosanitario valutato dall'Osservatorio ed eventuali segnalazioni da parte dei soggetti interessati;
  - svolgere l'attività di sorveglianza nell'area della Piana compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’ dove attualmente si attuano misure di contenimento.
- La Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 di modifica della Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, dispone “*7 bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all’estirpazione bensì ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell’innesto di coltivar resistenti e nell’applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è subordinata all’adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta Regionale.*”.

## **RICHIAMATI**

- il comma 3 art. 1 del D. Lgs 19 del 02/02/2021 che recita “ *La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q) , della Costituzione.*”;

- il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs 19/2021 che, tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali nel proprio ambito territoriale, prevede:
  - “a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”.*
  - “o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti.”;*
- l'art. 33 del D. Lgs 19/2021 che recita:
  - “1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti”.*
  - “2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.”;*
- la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 secondo cui l'Autorità competente deve procedere «immediatamente» all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria;
- gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
- l'art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i.;
- la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. 3670 del 22/04/2021 inviata a tutti i Comuni della regione Puglia con la quale è stata trasmessa la D.G.R. 538 del 6 aprile 2021 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile alla popolazione.

#### **DATO ATTO CHE**

- dall'attività di sorveglianza sinora effettuata, sono state individuate ufficialmente piante infette nell'agro di Crispiano ricadente tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento';
- I laboratori:
  - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR con il rapporto di prova 129P/2021 del 08/10/2021
  - Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) con i rapporti di prova n. 7 del 11/10/2021, n. 7 del 11/10/2021, n. 8 e 9 del 15/10/2021, n. 10 del 18/10/2021, n. 11 del 19/10/2021, n.13 del 22/10/2021, n. 16 del 26/10/2021, n. 22 del 08/11/2021, n. 23 del 09/11/2021, n. 24 del 11/11/2021, n. 25 del 12/11/2021 e n. 28 del 06/12/2021;(tutti pubblicati sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), hanno comunicato gli esiti positivi delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* effettuate sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/Agenti/

Assistenti fitosanitari, relativi a n°118 piante infette di olivo site in agro di Crispiano, nonché le relative coordinate geografiche.

- Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito i dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali insistono le piante infette riportati nell'allegato C e rappresentati nell'allegato A del presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.

#### **ATTESO CHE**

- A fronte delle piante infette individuate nell'agro di Crispiano, vi sono milioni di olivi anche monumentali o con caratteristiche di monumentalità non infetti, che devono essere salvaguardati;
- le piante di olivo monumentali ufficialmente riconosciute o con caratteristiche di monumentalità ufficialmente individuate infette, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, possono essere sottoposte a innesto solo nel periodo primaverile e previa autorizzazione;
- le piante ufficialmente individuate infette, non devono rappresentare una fonte di infezione per l'areale circostante e si deve pertanto procedere alla loro estirpazione; tale misura fitosanitaria non sostituibile con altra misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 19/2021 e, deve essere eseguita "immediatamente" così come ribadito dalla sentenza della Corte di Giustizia;
- la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p. .

**RITENUTO** di dovere procedere con urgenza all'adozione del presente provvedimento dichiarandone l'immediata esecutività proprio per corrispondere all'obbligo in capo all'Osservatorio fitosanitario derivante dalla normativa europea e nazionale di applicare, senza indugio, le misure fitosanitarie di cui al Reg. (UE) 2020/1201.

#### **VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'istruttore

Responsabile P.O. "Difesa attiva e produzione"

(dott. Francesco Colasuonno)

Il responsabile del procedimento  
Responsabile P.O. "Lotte obbligatorie,  
produzioni vivaistiche e sementire"  
(dott.ssa Anna Percoco)

Ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione del presente provvedimento

#### DETERMINA DI

confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

1. prescrivere, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n°118 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, site nell'agro di Crispiano;
2. dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui allegato A;
3. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
  - a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
  - b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
    - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
    - Portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)
    - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
  - c) ciascun proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all'Osservatorio ([c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it) - [francesco.colasuonno@regione.puglia.it](mailto:francesco.colasuonno@regione.puglia.it)) e all'ARIF ([protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)) mediante il modello di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
  - d) il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR ([c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)), la tempistica di esecuzione;
  - e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi alla comunicazione del proprietario;
  - f) se il proprietario, decorsi i termini indicati al punto c), non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 gg successivi;
  - g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario all'esecuzione delle misure fitosanitarie, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario;
  - h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari.
4. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette, con la seguente modalità:
  - non effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario di cui al comma 1 dell'art. 14 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto non necessario in questo periodo;

- estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduuttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
  - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
7. stabilire che qualora il proprietario/conduuttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.
8. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato B parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it).

Il presente atto si trasmette con unica PEC:

- al Comune di Crispiano affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduuttori interessati alle estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n° 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 18 (diciotto) facciate, B, composto da 2 (due) facciate, e C composto da 6 (sei) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.

- 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente;
  - sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Il Dirigente della Sezione  
(Dott. Salvatore Infantino)





**REGIONE  
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN**


---

**ALLEGATO A alla DDS n. 171 del 14/12/2021  
(da A/1 ad A/17)**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto  
dalle ortofoto da A/1 ad A/17  
Il Dirigente di Sezione  
(Dott. Salvatore Infantino)


Firmato digitalmente da:  
SALVATORE INFANTINO  
Regione Puglia  
Firmato il: 14-12-2021 12:16:08  
Seriale certificato: 904277  
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024









































**Allegato B**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

ARIF  
 VIA DELLE MAGNOLIE, 6 - 70026 MODUGNO  
[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)

REGIONE PUGLIA  
 SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
[c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)  
[francesco.colasuonno@regione.puglia.it](mailto:francesco.colasuonno@regione.puglia.it)

**OGGETTO: Anno 2021 – DDS N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.**

Con la presente il/la sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il .....Codice Fiscale..... in qualità di ..... (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del \_\_\_\_\_;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico \_\_\_\_\_ (*necessario per definire gli accordi operativi di campo*).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome \_\_\_\_\_
- nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- Codice fiscale \_\_\_\_\_
- residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- codice IBAN \_\_\_\_\_

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data \_\_\_\_\_

In Fede, \_\_\_\_\_  
 (*firma del titolare giuridico del terreno*)

**Sezione Osservatorio Fitosanitario**

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)  
 Sede operativa di Brindisi Via Torpisanà, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300  
 mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)

**Allegato B**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
 ( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),

in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

## DICHARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere \_\_\_\_\_(1), dei terreni ubicati in agro di \_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ contraddistinti in catasto terreni al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 6 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Firmato digitalmente da:  
 SALVATORE INFANTINO  
 Regione Puglia  
 Firmato il: 14-12-2021 17:17:29  
 Valido dal: 09-02-2021 al: 09-02-2024

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021												
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE				
Ex contenimento	Crispiano	1225566	39	36	RUGGIERI MARIA GIUSEPPA	Olivo	17,30815388	40,6135486				
		1225360					17,30802699	40,61375137				
		1225700					17,30788302	40,61348874				
		1222021	41	227			17,31008112	40,61216879				
		1222438					17,30777711	40,61202016				
		1218529					17,309542	40,61310745				
		1218786					17,30859823	40,61220612				
		1218841	Crispiano	39			39	RUGGIERI ANTONIO	Olivo	17,30702609	40,61285294	
		1218872								17,30696288	40,61307857	
1219605	17,307273	40,61317615										
1220057	17,30605379	40,61327925										
1220310	17,30559287	40,61325255										
1220610	17,30571381	40,61266518										
1219469	17,30721384	40,61278066										
1219794	Crispiano	39	39	RUGGIERI ANTONIO	Olivo	17,30705868	40,6134767					
1219989						17,30663305	40,61344013					
1218873						17,30680615	40,61316294					
1220117						17,30585732	40,61334008					
1220200					Olivo	17,3058073	40,6135778					

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 6 pagine  
 il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

1220588	Olivo	17,30591757	40,61256907
1218574	Olivo	17,30665728	40,61228995
1218545	Olivo	17,3067686	40,61242459
1218535	Olivo	17,30655234	40,61266243
1220499	Olivo	17,30599292	40,61272582
1224931	Olivo	17,30623213	40,61192416
1224902	Olivo	17,30604138	40,6119877
1218761	Olivo	17,30616785	40,61300611
1218681	Olivo	17,30628295	40,61243644
1218653	Olivo	17,30647391	40,61235323
1224868	Olivo	17,30579294	40,61206953
1224716	Olivo	17,30577233	40,61230369
1224682	Olivo	17,30595052	40,61222784
1224645	Olivo	17,30615588	40,61212288
1224559	Olivo	17,30639974	40,61203755
1224176	Olivo	17,30560653	40,61305044
1224142	Olivo	17,30558205	40,61287432
1218516	Olivo	17,30630983	40,61277425
1218488	Olivo	17,3061462	40,6117551
1218480	Olivo	17,3059803	40,61184657
1218466	Olivo	17,30578154	40,61160732
1218457	Olivo	17,30574173	40,61175123

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 6 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Crispiano	44	4	SANTORO GIACINTO	1226675	Olivo	17,34936811	40,60637976
					1227812	Olivo	17,34935529	40,60735071
					1226795	Olivo	17,34926149	40,60647556
					1229002	Olivo	17,348428	40,60623365
					1228970	Olivo	17,34850997	40,60604656
					1227441	Olivo	17,34972471	40,60643866
					1226898	Olivo	17,34921321	40,60676819
					1226862	Olivo	17,34902412	40,60664448
					1227031	Olivo	17,34888908	40,60665263
					1226535	Olivo	17,34978788	40,60632376
Ex contenimento	Crispiano	44	41	MARGIOTTA FRANCESCO	1219434	Olivo	17,35429336	40,61200997
Ex contenimento	Crispiano	45	22	IMPERATRICE VINCENZO	1229106	Olivo	17,35467401	40,60549957
					1225340	Olivo	17,35528037	40,6099972
					1225449	Olivo	17,35541448	40,60999924
					1232812	Olivo	17,35467903	40,60826577
					1231648	Olivo	17,35402607	40,6075622
					1233635	Olivo	17,35405375	40,60841271
					1232738	Olivo	17,35437177	40,60811393
					1231176	Olivo	17,35404151	40,60781165
					1231353	Olivo	17,35432338	40,60799815
					1232943	Olivo	17,35514693	40,60844864
Ex contenimento	Crispiano	48	14	REGIONE PUGLIA – GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO RIFORMA FONDJARIA	1238552	Olivo	17,3973012	40,59609754

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 6 pagine  
 il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Crispiano	1238553	48	15	CASSESE GIOVANNI	Olivo	17,39736875	40,59616551
Ex contenimento	Crispiano	1227895	48	29	PERRONE ANTONIO	Olivo	17,40111162	40,59539007
		1227374				Olivo	17,40251453	40,59594722
		1227564				Olivo	17,40344077	40,59602829
Ex contenimento	Crispiano	1256752	78	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUGGIERI FRANCESCO</li> <li>• RUGGIERI FEDERICA</li> </ul>	Olivo	17,29926001	40,58924617
		1256567				Olivo	17,29908185	40,58916603
		1256525				Olivo	17,29910964	40,58933532
		1256768				Olivo	17,29947818	40,58923777
		1258320				Olivo	17,29972769	40,58979142
		1258436				Olivo	17,29974577	40,58996888
		1258545				Olivo	17,29917971	40,59004524
		1256556				Olivo	17,29911077	40,58925846
		1258692				Olivo	17,29955898	40,59029077
		1262778				Olivo	17,29801169	40,58794936
Ex contenimento	Crispiano	1263517	78	37	SPALLUTO GIOVANNI MARTINO	Olivo	17,30131931	40,59038808
		1263587				Olivo	17,30182558	40,59015766
		1263589				Olivo	17,30179038	40,59005576
Ex contenimento	Crispiano	1259948	78	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CITO MARTINO</li> <li>• GRECO TERESA</li> </ul>	Olivo	17,30132552	40,58847405
Ex contenimento	Crispiano	1259624	78	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCIALPI ANTONIA</li> <li>• ALBANESE ANTONIO</li> </ul>	Olivo	17,30038301	40,58885785
		1259536				Olivo	17,30038056	40,58905304
		1258239				Olivo	17,29995596	40,58977066
		1258111				Olivo	17,29997011	40,59012878



**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 6 pagine  
 il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Crispiano	1259676	78	68	SPALLUTO GIUSEPPE	Olivo	17,30079832	40,58866429
		1259685				Olivo	17,30103378	40,5886614
Ex contenimento	Crispiano	1262829	80	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RICCI VITANTONIO</li> <li>• CONVERTINO CHIARA ANTONIA</li> <li>• RICCI CATALDO</li> </ul>	Olivo	17,29767552	40,58776629
		1262802				Olivo	17,29775611	40,58795272
Ex contenimento	Crispiano	80	80	18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAGORDO GIUSEPPE</li> <li>• BASILE ROSA fu ORONZO MARITATA CASAVOLA</li> </ul>	Olivo	17,29804013	40,58645259
		1261725				Olivo	17,29809768	40,58670599
		1261768				Olivo	17,29820909	40,58697743
		1260999				Olivo	17,29804912	40,58655469
		1261890				Olivo	17,29834088	40,58732801
		1262700				Olivo	17,29860892	40,58772064
Ex contenimento	Crispiano	1262693	80	19	MARANGI GAETANO	Olivo	17,29869119	40,58770475
		1261863				Olivo	17,29860671	40,58711184
		1261855				Olivo	17,2985776	40,58701164
		1261796				Olivo	17,29858355	40,58685703
		1261790				Olivo	17,29849274	40,58698977
		1261779				Olivo	17,29838136	40,58704109
		1262632				Olivo	17,2986466	40,58747327
		1262614				Olivo	17,29863064	40,58734923
		1261022				Olivo	17,29842446	40,58642279
		1261088				Olivo	17,29848265	40,58654939
Ex contenimento	Crispiano	1260945	80	19	MARANGI GAETANO	Olivo	17,29812612	40,58634232
		1260939				Olivo	17,2983787	40,58627782

**Allegato C**

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 6 pagine  
 Il Dirigente della Sezione  
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Crispiano	1261928	80	105	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MARANGI GAETANO</li> <li>• MARANGI FRANCESCO</li> </ul>	Olivo	17,29862217	40,58722545
		1261917				Olivo	17,29847868	40,58730425
		1261869				Olivo	17,29843671	40,5871799
		1261760				Olivo	17,298336118	40,58689392
		1261747				Olivo	17,29827666	40,58674786
		1260932				Olivo	17,29856908	40,58618853
		1262673				Olivo	17,29878773	40,58764471
		1260901				Olivo	17,29852992	40,5860856
		1261100				Olivo	17,29868352	40,5865717
		1262638				Olivo	17,29875439	40,58749765
		1262716				Olivo	17,29879028	40,58782811